Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

nno 1902 — Roma — Mercoledì 29 Ottobre — Numero 252

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **445** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti i RR. decreti 5 marzo 1874, n. 1852; 26 marzo 1874, n. 1861; 31 maggio 1874, n. 1949; 27 maggio 1875, n. 2552; 28 novembre 1875, n. 2844; 16 dicembre 1875, n. 2845; 24 giugno 1880, n. 5521; 4 luglio 1880, n. 5545; 6 marzo 1881, n. 89; 16 giugno 1881, n. 265; 7 agosto 1881, n. 388; 13 settembre 1881, n. 409; 8 gennaio 1885, n. 2879; 1° aprile 1886, n. 3815; 28 giugno 1892, n. 494; 23 luglio 1893, n. 447; 21 settembre 1896, n. 478; 4 marzo 1897, n. 125; 20 maggio 1897, n. 174; 4 giugno 1899, n. 277; 14 febbraio 1901, n. 71; 12 dicembre 1901, n. 527;

Visti i decreti del Ministro dell'Interno 30 aprile 1874 che approva il Regolamento per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio per gli Archivi e 10 giugno 1876 che approva il Regolamento per il servizio interno degli Archivi;

Sentito il Consiglio per gli Archivi, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento generale per gli Archivi di Stato, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Regolamento generale per gli Archivi di Stato

TITOLO I.
Ordinamento degli Archivi

Art. 1.

Gli Archivi di Stato dipendono dal Ministero dell'Interno.

Alla vigilanza dello stesso Ministero sono sottoposti gli Archivi denominati provinciali nelle provincie napoletane e siciliane, ai

quali sono applicabili le norme del presente Regolamento, in quanto non siano contrarie a quelle particolarmente per essi vigenti.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'Interno ha sede il Consiglio per gli Archivi del Regno.

Esso è composto di un presidente, di dodici consiglieri effettivi nominati con decreto Reale su proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli Archivi, e di un funzionario superiore del Ministero dell'Interno designato dal Ministro.

Potranno essere aggiunti come consiglieri onorarî personaggi noti per erudizione storica o per pratica nella paleografia e nelle dottrine archivistiche. Il loro numero non potrà mai eccedere quello di sette e le nomine avranno luogo con le stesse norme stabilite pei consiglieri effettivi.

I consiglieri onorarî avranno sempre diritto d'intervenire alle adunanze e di prender parte alle discussioni.

È segretario del Consiglio il capo della sezione Ministeriale, cui è attribuito il servizio degli Archivi e, in sua mancanza, chi ne fa le veci.

Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; un'indennità è dovuta soltanto ai membri effettivi che non risiedono in Roma.

Art. 3.

Al Consiglio per gli Archivi dev'essere chiesto parere su quanto concerne:

la compilazione e modificazione delle leggi e dei Regolamenti sugli Archivi;

le questioni attinenti all'ordinamento generale degli Archivi e del corrispondente servizio;

il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti e le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertorî, dei regesti e di ogni altro lavoro generale di Archivio;

le nomine dei direttori di Archivio.

Il Consiglio dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o Regolamenti o quando ne sia richiesto dal Ministero, e, nelle materie di ordine generale, può anche fare proposte di sua iniziativa.

Art. 4.

Il Consiglio per gli Archivi, su richiesta del Ministero dell'Interno, viene convocato dal presidente, in sessione ordinaria, una volta all'anno e, in sessione straordinaria, ogni qual volta se ne verifichi il bisogno.

A ciascun consigliere è trasmesso l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Il presidente trasmette ai consiglieri gli atti ricevuti, sui quali non intende riferire egli stesso, con invito di darne notizia alla prossima adunanza e di proporre per iscritto la deliberazione relativa.

Mancando il presidente, ne fa le veci il consigliere effettivo più anziano per nomina.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre l'intervento della maggioranza dei membri effettivi.

La proposta s'intende adottata, quando ha ottenuto la maggioranza dei voti; in caso di voti uguali prevale quello del presidente.

Nelle votazioni relative a persone, si procede a scrutinio segreto.

Ogni consigliere ha diritto di motivare il proprio voto, se si tratta di votazione palese; nelle votazioni segrete, il solo presidente ha diritto di dichiarare il proprio voto, quando si avvera il caso dell'uguaglianza dei voti.

Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato dal presidente e dal funzionario del Ministero dell'Interno membro del Consiglio.

Ciascun consigliere ha diritto di leggere il verbale e di chiedere tutte quelle rettifiche che credesse necessarie nella seduta successiva.

Le deliberazioni adottate sono comunicate al Ministro dell'Interno.

Art. 6.

I consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza, decadono dall'ufficio.

Il Ministero dell'Interno dichiara la decadenza e promuove la surrogazione relativa.

Art. 7.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, composta del presidente del Consiglio per gli Archivi, di tre membri effettivi del Consiglio per gli Archivi, designati ogni due anni dal Consiglio stesso, e dal funzionario del Ministero dell'Interno membro del Consiglio.

I componenti elettivi della Giunta restano in carica, anche dopo la scadenza del biennio dalla nomina, fino a quando non siano nominati i loro successori; essi possono sempre essere confermati.

Le riunioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre dei suoi componenti.

Il segretario del Consiglio per gli Archivi avrà anche le funzioni di segretario della Giunta.

Art. 8.

La Giunta del Consiglio per gli Archivi dà parere:

sulle nomine e promozioni dei funzionari degli Archivi di Stato, a meno che non si tratti di nomine e promozioni a seguito di esami di concorso, salvo, per le nomine dei direttori di Archivio, il disposto dell'articolo 3;

sui trasferimenti dei funzionari stessi;

sull'applicazione delle punizioni disciplinari di competenza del Ministero.

La Giunta dà pure il suo parere negli altri casi previsti da leggi o Regolamenti o quando ne sia richiesta dal Ministero.

Art. 9.

La Giunta del Consiglio per gli Archivi è convocata dal Ministro dell'Interno.

Mancando il presidente del Consiglio per gli Archivi, la Giunta è presieduta dal consigliere elettivo più anziano per nomina.

Il segretario stende il verbale, che è approvato e firmato dal presidente e dal funzionario del Ministero dell'Interno, membro della Giunta.

Art. 10.

Alla Giunta del Consiglio per gli Archivi sarà richiesto il parere anche sulle materie di competenza del Consiglio per gli Archivi, quando, per l'urgenza, non sia possibile di convocarlo, salvo a riferirne ad esso alla prima adunanza.

Art. 11.

Il servizio archivistico è esercitato dalle Direzioni di Archivio. La sede e la circoscrizione di ciascuna Direzione, risulta dalla tabella *A*, allegato n. 1.

Art. 12.

A domanda delle Provincie e dei Comuni potranno nei capoluoghi di provincia che ne sono privi, con decreto Reale, udito il Consiglio per gli Archivi, istituirsi altri Archivi di Stato purchè gli Enti locali forniscano i fabbricati adatti per il primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio, le scaffalature occorrenti per il primo impianto e si obblighino ad un contributo annuo fisso che corrisponda alla spesa per il personale necessario, tenuto conto anche dell'onere futuro delle pensioni, ed alla spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il provento prevedibile dei diritti d'Archivio.

Art. 13.

Quando si tratti di trasformazione degli Archivi, denominati provinciali, del Mezzogiorno e delle provincie siciliane, ferme re-

stando le condizioni stabilite nell'articolo precedente, lo Stato assume nel personale di ruolo gli impiegati che vi sono addetti da tempo anteriore al 31 dicembre 1901 o anche che vi siano stati in seguito adibiti quando la nomina fosse fatta con le norme stabilite dal R. decreto 25 gennaio 1863, n. 1141.

La classificazione nei ruoli degli Archivi di Stato viene fatta dal Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi, tenuto conto dei titoli posseduti e dello stipendio e dei proventi od assegni di cui essi fruiscono. Essi non potranno però ottenere nell'Amministrazione degli Archivi di Stato avanzamenti maggiori di quelli che sarebbero consentiti negli Archivi provinciali nei quali ciascuno era addetto, salvo per coloro che, inscritti nel ruolo a gradi inferiori a quelli di archivista o di assistente, non riescano vincitori nel concorso per la nomina a tali gradi, ovvero inscritti col grado di assistente riescano vincitori del concorso al grado di archivista a norma dell'articolo 31.

Le pensioni ed indennità spettanti agl'impiegati degli Archivi provinciali, che passassero nei ruoli del personale degli Archivi di Stato, saranno regolate con le norme delle leggi vigenti sulle pensioni civili.

Art. 14.

Col decreto che istituisce i nuovi Archivi, sarà modificata la tabella *B*, allegato n. 2, di cui all'articolo 15, tenuto conto dei bisogni dei nuovi istituti e del contributo degli Enti locali.

TITOLO II.
Personale

CAPO I.
Classificazione ed ammissione

Art. 15.

Gl' impiegati dell'Amministrazione degli Archivi di Stato si distinguono in tre categorie: appartengono alla prima i capi archivisti, i primi archivisti, gli archivisti e i sotto-archivisti; alla seconda gli assistenti e i sotto-assistenti; alla terza i commessi d'ordine.

I gradi, le classi, gli stipendî di ciascuna categoria, il numero corrispondente degl'impiegati ed il ruolo del personale di servizio sono determinati dalla tabella *B*, allegato n. 2.

Art. 16.

Ogni Archivio ha un direttore.

La ripartizione del personale fra i singoli Archivi di Stato è determinata dalla tabella *C*, allegato n. 3.

Potrà, per ragioni che fossero riconosciute dalla Giunta del Consiglio per gli Archivi, non serbarsi la proporzione tra gl'impiegati delle diverse categorie stabilite dalla detta tabella, fermo restando il complesso numerico dei funzionarî a ciascun Archivio assegnati.

Art. 17.

Per l'ammissione agl'impieghi di 1ª e 2ª categoria nell'Amministrazione degli Archivi di Stato occorre l'esperimento dell'alunnato.

La nomina ad alunno è fatta per esame di concorso, il quale viene indetto per un determinato numero di posti, che non può superare la proporzione del cinque per cento del numero totale dei funzionari della categoria rispettiva, oltre i posti che già siano vacanti.

Art. 18.

Ogni aspirante all'alunnato, per essere ammesso al concorso, deve giustificare:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere compiuti gli anni 18 e non superati i 30;

c) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti fisici imcompatibili col servizio d'Archivio;

d) di avere soddisfatto, se raggiuntane l'età, agli obblighi della leva;

e) di avere sempre tenuto buona condotta;

di avere conseguito:

per gli aspiranti agl'impieghi di 1ª categoria, la laurea in giurisprudenza o in lettere in una delle Università del Regno o nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell'Istituto di studî superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studî superiori in Firenze;

per gli aspiranti agl'impieghi di 2ª categoria, la licenza liceale.

Art. 19.

Aperto un concorso, le domande, corredate dai prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell'Interno per mezzo dei Prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Nella domanda i concorrenti potranno indicare a quale Archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 20.

I candidati ammessi al concorso sostengono gli esami con le norme stabilite nel capo III del presente titolo.

Sono nominati alunni solo i candidati dichiarati idonei nel numero dei posti messi a concorso secondo la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dal Ministro.

Art. 21.

Gli alunni devono fare presso un Archivio di Stato il tirocinio di almeno due anni per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico.

Il tirocinio è gratuito; però può il Ministero accordare agli alunni una indennità mensile non superiore a L. 100.

Art. 22.

Durante il periodo del tirocinio gli alunni seguiranno la scuola di paleografia e dottrina archivistica, di cui al capo V del presente titolo, dedicandosi nel tempo stesso ai lavori di Archivio che fossero loro assegnati dai direttori.

Negli Archivi nei quali non esiste scuola di paleografia e dottrina archivistica, il direttore o, sotto la sua vigilanza, un impiegato di prima categoria da lui designato, insegnerà le materie per la preparazione all'esame di cui all'articolo seguente.

Art. 23.

Prima che scada il biennio di tirocinio e non prima di diciotto mesi dal suo inizio, gli alunni sosterranno gli esami di paleografia e dottrina archivistica nella scuola annessa all'Archivio in cui prestano servizio.

Gli alunni, che abbiano seguito il tirocinio presso un Archivio dove non sia istituita la scuola di paleografia e dottrina archivistica, saranno destinati dal Ministero a sostenere gli esami presso altro Archivio dove la scuola abbia sede. Nel caso che ottengano l'idoneità, saranno considerati impiegati in missione ed avranno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno, a norma delle vigenti disposizioni.

Solo gli alunni dichiarati idonei saranno nominati, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione in carriera, ai posti di ruolo di ultimo grado della categoria rispettiva.

Coloro che non fossero dichiarati idonei perdono il loro turno per la nomina ai posti di ruolo. Qualora in un secondo esame, da sostenersi non prima di un anno dalla data della precedente prova, risultassero nuovamente non idonei, saranno dispensati dall'impiego.

Art. 24.

Sono dispensati dall'esame di paleografia e dottrina archivistica gli alunni forniti del diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il R. Istituto di studî superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero dell'attestato di approvazione precedentemente conseguito nella scuola di paleografia e dottrina archivistica annessa ad un Archivio di Stato del Regno.

Essi sono nominati sotto-archivisti o sotto-assistenti scaduto il biennio di tirocinio, secondo l'ordine della graduatoria ottenuta nel concorso di ammissione in carriera.

Art. 25.

Gli alunni, che, durante il periodo del tirocinio, fossero riconosciuti non adatti al servizio archivistico o che non serbassero regolare condotta, potranno essere, previo parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi, dispensati dall'impiego.

Art. 26.

I posti di commesso d'ordine sono conferiti dal Ministero dell'Interno, previo parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi.

Gli aspiranti dovranno comprovare di possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 18.

Essi dovranno, inoltre, comprovare di aver dimostrata attitudine per il servizio d'Archivio.

Potranno essere nominati con dispensa dal limite massimo dell'età coloro che trovinsi già in altro impiego governativo.

I commessi d'ordine potranno essere ammessi agli esami di alunno di 1ª e 2ª categoria quando abbiano gli altri requisiti necessarî con dispensa del limite massimo d'età stabilito dall'articolo 18.

Art. 27.

Non potranno essere assunti collaboratori o applicati straordinarî sotto qualsivoglia denominazione.

CAPO II.

Nomine e promozioni

Art. 28.

Le promozioni di classe del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria si fanno in proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta, per merito archivistico.

Art. 29.

Le promozioni dei sotto-archivisti di 1ª classe ad archivisti di 3ª classe, e dei sotto-assistenti di 1ª classe ad assistenti di 3ª classe, saranno fatte in proporzione di tre quarti per esame di concorso e di un quarto per merito archivistico, a scelta.

Il ruolo dei funzionari promovibili per merito sarà formato dal Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, nel numero dei posti che dovranno essere conferiti con dispensa dall'esame in relazione al numero dei posti pei quali si bandisce il concorso, contemporaneamente all'apertura del concorso stesso.

Art. 30.

Qualora, per mancanza di requisiti necessarî, i precedenti articoli 28 e 29 non potessero applicarsi per quanto ha riferimento alle promozioni di merito, si procederà col criterio dell'anzianità quanto alle promozioni di classe, e in base all'esame quanto alle promozioni ad archivista e ad assistente.

Art. 31.

Agli esami di promozione ad archivista potranno essere ammessi anche gli assistenti, i quali abbiano conseguito uno dei titoli che, giusta l'articolo 18 del presente Regolamento, si richieggono per gl'impianti di 1ª categoria, ed abbiano dato prova di capacità.

Possono pure essere ammessi a tale esame tutti i sotto-archivisti di 2ª classe e i sotto-assistenti di 1ª classe forniti del titolo sopra accennato, e che abbiano dato prova di capacità, quando il Ministero, sentita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, lo ritenga opportuno.

Potranno parimenti esservi ammessi gli assistenti e i sotto-assistenti di 1ª classe che prima dell'attuazione del R. decreto 21 settembre 1896, n. 478, erano già forniti di licenza liceale e abbiano dato prova di capacità.

Art. 32.

Gl'impiegati di 2ª categoria, che, in seguito all'esame di cui all'articolo 31, fossero promossi archivisti di 3ª classe, prenderanno nel nuovo grado il posto risultante dalla graduatoria riportato nell'esame.

Art. 33.

Le promozioni da archivista a primo archivista e da primo archivista a capo archivista seguono per merito, e, a parità di merito, si tiene conto dell'anzianità.

Art. 34.

I direttori d'Archivio vengono nominati, per merito, fra i funzionari archivistici di 1ª categoria, aventi grado non inferiore a quello di archivista, udito il parere motivato del Consiglio per gli Archivi.

In via eccezionale, sentito il Consiglio per gli Archivi, potranno essere nominati direttori di Archivio anche estranei all'Amministrazione, purchè, per l'indole dei loro studî o per le prove in essi date, siano da ritenersi idonei all'ufficio. Nel decreto di nomina sarà stabilito il grado e la classe con cui essi saranno inscritti nei ruoli.

CAPO III.

Esami

Art. 35.

Gli esami di concorso, tanto di ammissione che di promozione, sono fatti in Roma davanti ad una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro dell'Interno, composta di un membro effettivo del Consiglio per gli Archivi, presidente, di un funzionario del Ministero avente grado non inferiore a quello di capo-divisione, di un professore universitario di storia, di un direttore di Archivio e di un insegnante di paleografia o dottrina archivistica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero designato nel decreto di nomina della Commissione.

Art. 36.

Gli esami versano sui programmi stabiliti rispettivamente nella tabella *D*, allegato n. 4, nella tabella *E*, allegato n. 5, nella tabella *G*, allegato n. 7, e nella tabella *H*, allegato n. 8, e seguono con l'ordine indicato dalle tabelle medesime.

I temi da svolgersi sono formulati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 37.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei Regolamenti ed i dizionari, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravvenisse a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 38.

Ciascuna prova scritta dura sette ore, spirato il qual termine il lavoro deve essere consegnato a qualunque stato esso si trovi.

Art. 39.

I lavori saranno dai candidati chiusi, senza firma o altro contrassegno, entro una busta insieme ad altra busta di minor formato, sulla quale verrà chiuso un cartellino contenente l'indicazione del nome del candidato.

Tutte le buste, sulle quali verrà dal segretario indicata l'ora della consegna, saranno, alla fine di ciascuna prova, riunite in pieghi i quali verranno suggellati alla presenza del presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 40.

Gli esami orali sono sostenuti da coloro che ottengono l'idoneità nelle prove scritte e non possono durare oltre 45 minuti.

Art. 41.

Per ciascuna delle materie o gruppi di materie delle prove

scritto o per il complesso delle prove orali, ogni esaminatore dispone di dieci punti, e il candidato è dichiarato idoneo ottenendo per ciascuna di esse sei decimi del numero totale dei voti.

La prova di calligrafia richiesta nel primo giorno d'esame scritto per l'ammissione all'alunnato di 2ª categoria sarà desunta dalla scrittura della narrazione in lingua italiana di un fatto storico, parimenti richiesto nel primo giorno di prova scritta, e il voto sarà dato tenuto conto del coefficiente suddetto.

Art. 42.

Il complesso delle votazioni nelle prove scritte e della prova orale serve alla formazione della graduatoria per la classificazione dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di punti, negli esami di ammissione avrà la prevalenza chi avrà dimostrata la conoscenza di maggior numero di lingue moderne tra quelle indicate nel programma; non verificandosi tale ipotesi avrà la prevalenza chi avrà ottenuto maggiori punti negli esami scritti, ed in caso di parità il più anziano d'età.

Negli esami di promozione prevale l'anzianità e qualora la parità di punti, negli esami di promozione ad archivista, si verifichi tra impiegati di 1ª e di 2ª categoria, prevale l'impiegato di 1ª categoria.

La graduatoria formata dalla Commissione, sarà definitiva dopo l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Gli idonei che non entrassero nel numero dei vincitori del concorso non avranno nessun diritto alla nomina.

Art. 43.

Ai funzionari che si rechino in Roma per gli esami di promozione saranno rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme per gl'impiegati in missione.

CAPO IV.

Direttori, impiegati, economi e personale di servizio

Art. 44.

I direttori degli Archivi di Stato:

carteggiano con gli Uffici pubblici ed anche coi privati per quanto concerne il servizio;

rispondono del servizio e della disciplina nei singoli Archivi a loro affidati;

custodiscono il bollo dell'Archivio, le chiavi delle sale ove conservansi gli atti e quelle degli scaffali contenenti le carte riservate, e delle quali non si può dar lettura senza speciale permesso;

aprono i dispacci, ricevono le domande, distribuiscono il lavoro agl'impiegati;

eseguiscono, col mezzo dell'economo, le spese dell'Archivio;

approvano e sottoscrivono tutti i provvedimenti richiesti dal servizio;

tengono registro del carteggio ricevuto e spedito, conservando gli atti relativi per ordine di materie e di data;

vidimano mese per mese il registro tenuto dall'economo per ricerca, ispezione, lettura e copia di documenti;

provvedono all'ordinamento degli atti di Archivio ed alla compilazione dei relativi inventari, indici, repertori e regesti;

vigilano sulla comunicazione degli atti ai privati e sul rilascio delle copie secondo le vigenti disposizioni;

spediscono nel gennaio di ogni anno al Ministero una relazione di quanto fu operato nell'Archivio durante l'anno precedente, insieme a separate relazioni sui lavori eseguiti dai singoli impiegati di Archivio col proprio parere sul modo con cui ciascuno di essi ha adempiuto al suo ufficio;

si rivolgono al Ministero per averne le istruzioni ove reputino dubbia l'intelligenza dei Regolamenti o necessaria qualche particolare disposizione.

Art. 45.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, ne fa le veci l'impiegato di maggior grado più anziano.

Il Ministero può disporre che la supplenza sia affidata ad altro impiegato dell'Archivio, non ostante che questi non sia di maggior grado e il più anziano.

Art. 46.

Il direttore può, ove sia necessario, previa autorizzazione del Ministero, delegare ad un impiegato quanto concerne il servizio e la disciplina degl'impiegati di una sezione, o di più sezioni di atti.

I funzionari delegati adempiono e fanno adempiere gli ordini del direttore; essi non hanno nè carteggio, nè rapporti con persone estranee all'Archivio.

Art. 47.

Le attribuzioni degl'impiegati sono assegnate dal direttore senza tener conto del grado o della classe di ciascuno.

L'orario di servizio per gl'impiegati è di sette ore per giorno, meno le domeniche e le altre feste legali. Se il direttore crede che il servizio esiga opera maggiore, gl'impiegati sono tenuti a prestarla.

Nessun impiegato, senza licenza del direttore, può assentarsi dall'ufficio durante le ore di servizio, nè rimanervi oltre l'ora fissata per la chiusura dell'Archivio.

Se per malattia o per altra causa l'impiegato non possa recarsi all'ufficio, deve avvisarne il direttore.

Art. 48.

I direttori possono concedere, informandone il Ministero, licenze dall'ufficio agli impiegati dipendenti, se il servizio non ne abbia nocumento, purchè non superino il periodo ordinario di trenta giorni ogni anno.

Il Ministero, per riconosciuti gravi motivi di salute o di famiglia, può accordare licenze straordinarie per non oltre trenta giorni. Occorrendo più lunghi periodi, gl'impiegati dovranno domandare il collocamento in aspettativa a norma delle vigenti disposizioni.

Ai direttori anche i permessi ordinari sono concessi dal Ministero entro i limiti e le condizioni stabilite per gl'impiegati.

Presso le direzioni si conserva il registro delle licenze di cui gl'impiegati usufruiscono.

I periodi di licenza sono annuali nè possono cumularsi.

Art. 49.

Agl'impiegati è vietato:

accettare qualsiasi incarico od esercitare qualsiasi professione od ufficio senza autorizzazione del Ministero;

essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;

eseguire per conto di Enti morali o di privati indagini o lavori nell'Archivio a cui sono addetti;

portare fuori d'ufficio o chiudere nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti di appartenenza dell'Archivio, nonchè darne notizia a chicchessia in modo diverso da quello prescritto dai Regolamenti;

ricevere in ufficio visite di persone estranee, potendo soltanto, per giuste cause, ottenere il permesso di conferire con le medesime nella sala a ciò assegnata;

attendere a studi particolari su materiale archivistico, intendano o no farne oggetto di pubblicazione, senza speciale autorizzazione del direttore.

Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque sottrazione, dispersione, disordine od abuso che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'Archivio.

Art. 50.

Fra gl'impiegati dell'Archivio è, con decreto Ministeriale, su proposta del direttore, nominato un economo.

L'economo:

risponde della conservazione ed integrità dei beni mobili dell'Archivio, ne compila e conserva gli inventari, in conformità del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

per ordine del direttore, fa le spese ad economia, stipula i

relativi contratti, garantisce il buono stato delle somministrazioni e la regolarità delle consegne;

custodisce e dispensa gli oggetti di cancelleria, tenendo conto delle compere fatte e delle distribuzioni eseguite;

riscuote i diritti d'Archivio, e ne versa l'ammontare nella Tesoreria provinciale al termine di ogni mese;

visita di tratto in tratto i locali dell'Archivio per conoscere se occorrano riparazioni o restauri, o se in prossimità vi abbiano industrie o depositi che siano pericolo d'incendio;

cura la parte materiale delle consegne delle carte che si fanno all'Archivio dai diversi Uffici:

provvede alla custodia e nettezza dei locali;

sorveglia e fa sorvegliare gli operai che lavorano nell'interno o nell'esterno dei locali d'Archivio;

dirige il servizio e cura la disciplina dei custodi e degli uscieri;

presenta verso la fine di ogni anno al direttore una nota delle spese ordinarie e straordinarie che crede necessarie nell'anno successivo.

Art. 51.

L'incarico di economo non toglie all'impiegato l'obbligo di soddisfare agli altri lavori d'Archivio, quando ciò è possibile.

L'ufficio di economo è sostenuto dal direttore negli Archivi minori, ed in generale quando la direzione dell'Archivio consenta a lui di occuparsi anche del servizio di economato.

Art. 52.

È obbligo dei custodi e degli uscieri:

trovarsi in Ufficio un'ora prima dell'apertura dell'Archivio;

avvertire le persone estranee, che entrano negli Archivi, del divieto di fumare;

aver cura particolare, nella stagione invernale, che nei caminetti e nelle stufe non sia mai soverchio combustibile; che non se ne levi bragia accesa; che presso le stufe non siano legne o fascine a seccare; che il fuoco sia compiutamente spento appena trascorso il tempo dell'orario e che non rimanga cenere calda in qualsiasi luogo dell'Archivio;

vigilare sulla sicurezza dell'edifizio e delle cose in esso contenute ed eseguire tutti gli ordini dati dal direttore o dall'economo per la nettezza dei locali dell'Archivio, pel trasporto e pel collocamento delle carte.

Art. 53.

Agl'impiegati negligenti può essere inflitta dal direttore la censura e la sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni. I provvedimenti relativi sono subito comunicati al Ministero.

L'applicazione delle misure disciplinari più gravi spetta al Ministero, che sentirà il parere della Giunta del Consiglio per gli Archivi.

Art. 54.

Per ragioni di servizio, per motivi disciplinari o su domanda degl'interessati, gl'impiegati potranno essere trasferiti da un Archivio all'altro, sentita la Giunta del Consiglio per gli Archivi.

Art. 55.

Le disposizioni sullo stato degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno sono applicabili agl'impiegati d'Archivio in tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Regolamento.

CAPO V.

Scuole

—

Art. 56.

Negli Archivi designati dal Ministero sono aperte scuole di paleografia e dottrina archivistica per cura degl'impiegati addetti ai medesimi, sotto la vigilanza dei direttori.

La nomina dell'impiegato insegnante è fatta su proposta del direttore con decreto dei Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione, udita la Giunta del Consiglio per gli Archivi.

L'impiegato insegnante è sempre tenuto all'adempimento delle ordinarie incombenze dell'ufficio.

Art. 57.

L'insegnamento della paleografia o dottrina archivistica, quando nell'Archivio vi siano alunni, è stabilito dal direttore in modo da render possibile ad essi la conoscenza delle materie d'esame entro il termine prescritto.

Normalmente il corso sarà biennale e il numero delle lezioni non sarà minore di due per settimana, da novembre a luglio di ogni anno.

Le lezioni, le quali verseranno sulle materie di cui alla tabella *F*, allegato n. 6, saranno accompagnate da esercizi pratici su documenti originali o sui loro fac-simili.

Art. 58.

Oltre gli alunni, può essere ammesso alla scuola chi abbia compiuti gli studî liceali e si faccia inscrivere sul registro degli studenti prima del cominciamento del corso.

Il direttore dell'Archivio può anche ammettervi, in qualità di uditori, le persone che gliene chiedano licenza.

Il Ministero dovrà essere informato dell'apertura del corso, delle modalità stabilite per l'insegnamento e del numero e dei nomi degl' inscritti in qualità di studenti.

Art. 59.

Al termine del corso gli alunni e quelli tra gli studenti che abbiano regolarmente frequentata la scuola, vengono esaminati da una Commissione composta del direttore dell'Archivio, presidente, dell'insegnante e di altri tre componenti scelti dal direttore tra i professori di paleografia nell'Università o negli Istituti universitari, tra i professori di lettere e di storia dei RR. Licei e tra i funzionari superiori delle Biblioteche governative, che risiedono sul luogo.

Il Ministero dell'Interno si farà rappresentare da un suo speciale commissario per vigilare sulla disciplina degli esami.

Art. 60.

Gli esami versano sul programma stabilito nella tabella *F*, allegato n. 6 del presente Regolamento, e seguono con l'ordine indicato dalla tabella medesima.

Le prove scritte non possono durare più di sette ore per ciascuna; la prova orale non può durare oltre 45 minuti.

Il documento occorrente per lo svolgimento della prima prova scritta sarà scelto dalla Commissione tra quelli dei quali l'insegnante non ha fatto uso per le esercitazioni durante il corso; sarà distribuito in copie fototipate ai candidati.

Art. 61.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di altrettanti per la prova orale e il candidato non è dichiarato idoneo se per ciascuna di esse non ottenga sei decimi del numero totale dei voti.

Il risultato degli esami è comunicato con speciale relazione al Ministero. Dopo che ne sarà stato preso atto, il direttore parteciperà agli alunni il risultato, indicando i punti ottenuti. Agli studenti che siano stati approvati negli esami sarà rilasciato un attestato.

Agli studenti che non abbiano subìti gli esami e agli uditori i quali non potranno essere in niun caso ammessi a sostenerli, potrà rilasciarsi un certificato di aver frequentata la scuola e della diligenza dimostrata.

TITOLO III.

Servizio archivistico

—

CAPO I.

Conservazione degli atti

—

Art. 62.

Gli atti dei Dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico Archivio, il quale ha titolo di Archivio del Regno.

Gli atti dei Dicasteri centrali degli Stati che precedettero al Regno d'Italia, sono raccolti nell'Archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi.

Essi costituiscono una sezione di Archivio che si dice degli atti di Stato.

Art. 63.

Gli atti delle Magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni non centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle Magistrature, Amministrazioni, Corporazioni cessate, sono raccolti nell'Archivio di Stato esistente nel capoluogo della provincia, nella quale le Magistrature, le Amministrazioni, le Corporazioni hanno o avevano sede.

Nelle provincie in cui non sia stato ancora costituito un Archivio, ogni Magistratura od Ufficio conserverà i proprî atti e quelli delle Magistrature e degli Uffici cessati che gli saranno affidati dal Ministero

Di questi ultimi Archivi sarà fatto inventario, e copia di esso sarà depositata nell'Archivio di Stato competente per circoscrizione.

Art. 64.

Negli Archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.

Le biblioteche, i musei e le istituzioni governative che conservano documenti pubblici e privati, nel senso giuridico e diplomatico della parola, faranno cambio dei medesimi con gli Archivi, i quali invece cambieranno con le biblioteche e con i musei le scritture che non abbiano tale carattere.

Art. 65.

Gli atti archiviati vanno ripartiti in tre sezioni, oltre quella di Stato, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi e degli atti notarili. Con gli atti che non provengono da Magistrature, da Amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.

Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per Dicastero, Magistratura, Amministrazione, Corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti.

Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni Dicastero, Magistratura, Amministrazione, Corporazione, o altra classe speciale un repertorio degli atti relativi.

Di tutte le carte costituenti l'Archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando se siano originali o copie.

Senza il parere del Consiglio per gli Archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.

Art. 66.

Gli atti dei Tribunali e degli Uffici amministrativi, finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni Magistratura od Ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno gli stampati, i duplicati, quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione.

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato, per iscritto, da una Commissione designata di volta in volta dal Ministro competente, composta, per le Amministrazioni centrali, di due funzionari superiori dell'Amministrazione, alla quale gli atti appartengono, e del direttore dell'Archivio del Regno, e per le Magistrature ed Amministrazioni non centrali, d' impiegati dell'Ufficio al quale gli atti appartengono ovvero d'impiegati a riposo o di persone estranee specialmente competenti e, possibilmente, dal direttore dell'Archivio della circoscrizione.

Gli elenchi compilati dalle Commissioni suddette sono trasmessi al Ministero dell'Interno. Quelli delle Magistrature e delle Amministrazioni non centrali sono trasmessi a mezzo del Ministero competente, il quale esprimerà il suo parere. Su di essi è richiesto anche il parere del direttore dell'Archivio competente per circoscrizione, ove questi non abbia fatto parte della Commissione di scarto.

Il Ministero dell'Interno decide definitivamente, udita la Giunta del Consiglio per gli Archivi e, nei casi dubbî, il Consiglio per gli Archivi, determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate, macerate o cedute in libero uso.

Art. 67.

Dagli Archivi delle Magistrature giudiziali o degli Uffici amministrativi, nei primi mesi di ogni anno gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni sono versati nell'Archivio a cui spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Le Magistrature ed Amministrazioni che intendano depositare carte nell'Archivio, spediscono al direttore l'inventario delle carte da depositare, affinchè sia constatato se il deposito possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per accettarlo ordinatamente.

Non si farà luogo a deposito di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all'articolo 66.

È proibito di accettare depositi di carte o libri dai Comuni, dagli Enti morali o dai privati, senza il consenso del Ministero dell'Interno.

Art. 68.

Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'Ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal Ministero da cui l'Ufficio dipende.

I registri delle sentenze giudiziali rimangono per trent' anni nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali da cui esse furono pronunziate.

Nelle cancellerie dei Tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 69.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli Istituti da essi dipendenti debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro Archivi e depositare copia dell'inventario degli atti stessi negli Archivi di Stato della propria circoscrizione. Nel caso d'inadempimento verrà dal Ministero dell'Interno stabilito un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati, a cura del Governo ed a spese dell'Ente possessore, gli atti che fossero da ordinare od inventariare.

Saranno invece depositati negli Archivi di Stato gli Archivi delle Corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie.

Art. 70.

Spetta ai Prefetti ed ai direttori degli Archivi di Stato di vigilare perchè, qualora si abbia notizia dell'esistenza presso privati, per qualsiasi causa, di carte antiche o documenti di pubbliche Amministrazioni e quando tali atti siano stati posti in vendita, di promuovere, quando ciò non dipende da un fatto doloso, nel quale caso sarà denunziato il fatto all'Autorità competente, la rivendicazione, con domanda in via giudiziaria, premesse le cautele che le leggi civili consentono, per evitare i possibili occultamenti.

Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici o di persone che abbiano avuti pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui si abbia ragione di ritenere che si trovino atti di spettanza dell'Amministrazione, il Prefetto, di sua iniziativa od in seguito a relazione del direttore dell'Archivio di Stato, avrà cura di fare quanto è necessario perchè tali atti vengano trasferiti tosto nell'Archivio al quale spettano per ragione di materia e di luogo, promuovendo, ove sia d'uopo, anche in tal caso, l'azione giudiziaria, premessa, occorrendo, la richiesta al Pubblico Ministero di valersi delle facoltà di cui all'articolo 849, n. 3, del Codice di procedura civile.

Di tali uffici dovranno i Prefetti ed i direttori degli Archivi di Stato dar notizia al Ministero dell' Interno, al quale saranno poi trasmessi gli inventarî delle carte in ogni guisa ricuperate.

Capo II.
Pubblicità degli atti

Art. 71.

Gli atti conservati negli Archivi sono pubblici, meno i confidenziali o segreti sino dall'origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone.

Art. 72.

Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni ed i decreti delle Autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all'esercizio di diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.

Art. 73.

Gli atti di politica esterna e quelli concernenti l'Amministrazione generale degli Stati, con cui fu costituito il Regno, sono pubblici sino all'anno 1815.

I processi giudiziari penali sono pubblici dopo settant'anni dalla loro conclusione.

Gli atti amministrativi sono pubblici dopo trent'anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono. Lo stesso termine è stabilito per gli atti ed i documenti che per la loro origine e la loro natura sono d'indole privata.

Degli atti che non sono pubblici può essere data notizia con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, sentito il Ministero competente. Il Ministero sentirà, anche, nei casi più gravi, la Giunta del Consiglio per gli Archivi ed occorrendo il Consiglio per gli Archivi.

Capo III.
Servizio pubblico

Art. 74.

Nessun documento può essere estratto dagli Archivi se non temporaneamente e per necessità del pubblico servizio.

La richiesta è fatta in iscritto alla Direzione dall'Autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai Ministeri, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti per ogni altra specie di atti, secondo le rispettive attribuzioni.

Per ogni domanda di estrazione di documenti, il direttore, salvo ordini in contrario per urgenza o altro motivo, esamina se più convenga spedire copie autentiche ovvero autorizzare un impiegato a prendere notizia dell'originale nelle sale di Archivio, e ne riferisce all'Ufficio richiedente.

In ogni Archivio sarà tenuto memoria, sopra apposito registro, dei documenti estratti temporaneamente; alla fine di ogni anno sarà spedito al Ministero dell'Interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia curata la restituzione.

In via di eccezione e dietro autorizzazione del Ministero dell'Interno, le varie Direzioni possono comunicarsi temporaneamente documenti esistenti nei rispettivi Archivi per darne visione ai privati, a solo scopo letterario o scientifico.

Art. 75.

Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezione, lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici; le Autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza indirizzata al direttore dell'Archivio su carta col bollo prescritto, e contenente la indicazione della natura e della data, certa o presunta, dei documenti richiesti.

Art. 76.

Per la ricerca, ispezione e lettura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, è dovuto il diritto di una lira. Il diritto si paga ugualmente se, fatte ricerche, non sia trovato il documento richiesto. Desiderando il richiedente un attestato negativo, questo viene rilasciato con la formola: *non si trova*, esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza.

Occorrendo a taluno di ricercare, esaminare e leggere più documenti non specificati, e riguardanti una istituzione o una persona, il diritto di Archivio è ragguagliato a lire due per ciascun'ora.

L'ispezione o lettura di documenti per uso privato si deve sempre fare alla presenza dell'impiegato che ne ha la custodia, nelle ore stabilite dal Regolamento e in quelle specialmente determinate dal direttore.

Art. 77.

Le copie per uso amministrativo, giuridico o genealogico sono scritte dagl'impiegati dell'Archivio, ed autenticate con la sottoscrizione del direttore e col sigillo dell'Archivio, osservate per la carta le disposizioni della legge sul bollo

La consegna delle copie si fa dall'economo.

Art. 78.

Per la trascrizione di atti e documenti scritti in latino, o in lingua o in dialetti neo-latini d'epoca fino al 1600, ovvero di atti e documenti scritti in lingue che non usano l'alfabeto latino di qualunque età, è dovuto il diritto di Archivio ragguagliato a L. 4 per ogni ora che avrà impiegato per la trascrizione il funzionario destinatovi dal direttore; le frazioni di ore di lavoro si calcolano agli effetti dei diritti d'Archivio per ore intiere.

Per gli atti o documenti scritti in latino o in lingue o dialetti neo-latini di età posteriore al 1600, il diritto d'Archivio è ragguagliato per ogni pagina di dimensione legale di trascrizione alla tariffa di L. 3 per pagina se l'atto copiato è di epoca dal 1601 al 1700, di L. 2 se è dal 1701 al 1800, di L. 1 se è posteriore al 1800. — Dal computo si esclude l'ultima pagina, quando non contenga almeno 10 linee di scrittura; ma la prima, qualunque sia il numero delle linee, conta sempre per una pagina intera.

Qualora l'atto o documento di epoca posteriore al 1600 si trovi per qualsiasi motivo, in istato di deperimento, ovvero i caratte[ri] siano corrosi, di modo che la trascrizione richieda speciale abilità, [il] diritto sarà ragguagliato ad ore analogamente al disposto del [primo] comma del presente articolo.

Per la copia dei disegni o tipi geometrici, oltre i diritti da p[er]cepirsi con le norme sopraindicate, in quanto sono applicabi[li, è] dovuto al disegnatore o geometra, che sarà sempre scelto dal [di]rettore, l'onorario di L. 2 per ogni ora di lavoro.

Le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti a[lle]gati al doppio registro, di cui è cenno nell'articolo 8 del R. d[e]creto 15 novembre 1865, n. 2062, saranno pagate a norma de[gli] articoli 145 e 147 del decreto stesso.

Le copie degli atti notarili saranno pagate secondo la tariffa [in] vigore pei notai.

Art. 79.

Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato, impor[ta] il diritto di lire due.

Ogni autenticazione di firma e sigillo d'Autorità non più esi[stente], o di notaio defunto, importa il diritto di lire due, previ[o], ove occorra, il bollo straordinario dell'atto a cui la firma ed i[l] sigillo sono apposti.

Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni d[i] alberi genealogici compilati da particolari.

Art. 80.

Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti: si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che non si potrebbero comunicare altrimenti.

È vietato il rilascio di certificati o attestazioni di speciali condizioni o diritti desunti dagli atti d'Archivio.

Art. 81.

Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè ne chiedano licenza con domanda su carta libera, indicando chiaramente lo scopo dei loro studî ed assoggettandosi alle disposizioni regolamentari.

È sempre in facoltà del direttore di sospendere la concessione,

presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO della Università commerciale « Luigi Bocconi ».

Scopo e mezzi dell'istituzione

Art. 1.

È fondata in Milano, per opera del comm. Ferdinando Bocconi, in memoria del figlio suo Luigi, l'Università commerciale « Luigi Bocconi », la quale ha per scopo la preparazione scientifica alla vita commerciale.

L'Università sarà eretta in Ente morale.

Art. 2.

L'Università svolge in quattro anni il programma degli studî che è allegato al presente Statuto e che ne forma parte integrante.

Art. 3.

Il fondatore assegna un milione all'Università commerciale « Luigi Bocconi », così costituito:

a) fondo patrimoniale intangibile		L. 400,000
b) dieci annualità che il fondatore verserà come segue:		
pel primo anno	L. 50,000	
(e questi sono gl'interessi che si calcola siano maturati e matureranno al 31 dicembre 1902 sulla somma di L. 250,000 già depositate dal fondatore alla Cassa di risparmio di Milano sino dall'8 ottobre 1893, in conto del fondo patrimoniale intangibile di cui sopra).		
per il secondo e terzo anno L. 45,000 all'anno.	L. 90,000	
per il quarto e quinto anno L. 30,000 all'anno.	» 60,000	
per ciascuno dei cinque anni successivi L. 20,000	» 100,000	
		» 300,000
c) godimento per dieci anni di tutti i locali, esclusi i sotterranei, del palazzo che il fondatore ha espressamente costrutto in Milano, piazza dello Statuto, impianto della biblioteca, arredamento, mobilia, ecc.		» 300,000
Totale .		L. 1,000,000

Qualora al termine del primo decennio di esercizio scolastico si trovasse, a parere del Consiglio direttivo, che la Scuola non avesse dato quei buoni risultati che se ne ripromettono, il fondatore avrà la facoltà di destinare la somma di L. 400,000 da lui versata come fondo patrimoniale intangibile, ad un altro scopo di pubblica utilità, sempre restando il patrimonio di proprietà della fondazione « Luigi Bocconi », che in nessun modo dovrà perciò ritenersi estinta.

Questa eventualità, non verificandosi, il palazzo espressamente costrutto per l'Università, anche dopo il compimento del 1° decennio, continuerà ad essere destinato, per sua sede, gravato però dell'onere d'affitto.

Art. 4.

Le entrate con cui la Scuola provvede alle spese d'esercizio sono costituite:

dagli interessi annui sul fondo patrimoniale intangibile che matureranno dal 1° gennaio 1903;

da ciascuna delle 10 annualità di cui sopra;

dalle tasse d'iscrizione e d'altro genere;

da eventuali assegni e da qualsiasi altro provento.

Art. 5.

L'eventuale avanzo d'ogni esercizio sarà passato ad un fondo di riserva, destinato a promuovere l'incremento dell'Università.

Consiglio direttivo

Art. 6.

L'Università è retta da un Consiglio direttivo di nove membri. Ne fa parte di diritto il fondatore o suoi eredi e successori o persona della famiglia da essi designata. Il fondatore nomina fin d'ora a far parte del Consiglio direttivo l'autore del programma, dott. Leopoldo Sabbatini, il quale rimarrà in carica per tutto il primo decennio. Quattro dei componenti sono eletti, uno per ciascuno, dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio di Milano, e dalla Cassa di risparmio di Lombardia.

Gli altri sono nominati dal fondatore o da chi per esso.

Art. 7.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 8.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio direttivo è nominato dal fondatore e rimane pure in carica 4 anni.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo amministra l'Istituto, nomina il Rettore ed i professori, nomina e revoca tutti gl'impiegati,

Delibera sui programmi dei singoli corsi, che gli debbono essere presentati dal Collegio dei professori, per lo svolgimento analitico del programma generale degli studî. Al Consiglio direttivo spetta pure di assegnar le borse di studio che venissero istituite da Istituti pubblici e da privati.

Rettore, Collegio dei professori

Art. 10.

La Direzione didattica e disciplinare dell'Università è affidata ad un Rettore. Il Rettore interviene alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 11.

Gli insegnanti formano un Collegio che è presieduto dal Rettore. Il Collegio coadiuva il Rettore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, compila i programmi analitici degli studî da sottoporsi al Consiglio direttivo, dà pareri in tutte le questioni sulle quali il Consiglio lo interpella, e presenta, anche di sua iniziativa, proposte nell'interesse degli studî.

Ammissione degli allievi e tasse d'inscrizione

Art. 12.

Saranno ammessi all'Università come studenti regolari i giovani che abbiano conseguita la licenza da un Liceo o da un Istituto tecnico. Agli allievi che avranno compiuto i quattro corsi dell'Università, superando i relativi esami, verrà rilasciato uno speciale certificato di laurea.

Gli stranieri vi saranno ammessi, quando provino con un attestato di aver fatto regolarmente gli studî richiesti per l'ammissione all'Università del proprio paese. La stessa regola si applicherà agl'Italiani che abbiano compiuti gli studî all'estero.

Art. 13.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo di ammettere allievi uditori.

Art. 14.

Gli studenti dovranno pagare una tassa annuale d'inscrizione di L. 400 da versarsi in due rate.

Il Consiglio direttivo determina le tasse da pagarsi dagli uditori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NASI.

PROGRAMMA
e distribuzione delle materie d'insegnamento

	MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali d'insegnamento per ciascun anno del corso			
		I anno	II anno	III anno	IV anno
	I. - Corsi di scienze economiche.				
1	Principî di economia politica	3	3	—	—
2	Storia e critica dei principali Istituti economici	—	—	3	3
3	Scienza della finanza e contabilità di Stato	—	3	3	—
4	Principî di statistica	3	—	—	—
5	Statistica demografica ed economica	—	3	—	—
6	Storia del commercio	—	—	3	—
7	Geografia commerciale	3	2	—	—
8	Corsi speciali	—	—	3	9
	II. - Corsi tecnici.				
9	Matematica finanziaria	—	3	—	—
10	Contabilità generale ed applicata	3	3	—	—
11	Banco modello	—	—	3	4
12	Merceologia	—	—	3	3
	III. - Corsi di scienze giuridiche.				
13	Diritto costituzionale e diritto amministrativo	3	—	—	—
14	Istituzioni di diritto privato	3	—	—	—
15	Diritto commerciale ed industriale	—	3	2	—
16	Diritto internazionale, specialmente nei suoi rapporti col commercio	—	—	—	2
		18	20	20	21
	IV. - Corsi di lingue straniere.				
17	Lingua francese, inglese, tedesca e spagnuola	6	6	6	5

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 5 settembre 1898, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 gennaio 1900, con la quale il Consiglio provinciale di Caltanissetta, confermando la deliberazione presa, in via d'urgenza, dalla Deputazione provinciale in data 28 maggio precedente, stabilì di classificare fra le strade provinciali una variante a quella da Caltanissetta, per Pietraperzia, ad Aidone da costruirsi fra Portella Sitica ed il Bevaio Usignuolo;

Vista l'altra deliberazione in data 14 agosto 1901, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 dicembre 1901, con la quale il Consiglio provinciale predetto stabilì che la classificazione suaccennata, anzichè limitarsi alla sovraindicata variante, dovesse estendersi pure al successivo tratto costruito ed ora intercomunale compreso fra il Bevaio Usignuolo e Piazza Armerina, comprendendo così l'intera strada Portella Sitica-Piazza Armerina;

Vista l'altra deliberazione in data del 14 agosto 1901, approvata pure dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 dicembre successivo, con la quale il Consiglio provinciale di Caltanissetta ha riconosciuto che la strada classificata fra le provinciali con R. decreto del 28 marzo 1901 deve, anzichè Campofranco-Sutera, denominarsi Campofranco-Stazione Sutera, tali essendo effettivamente i suoi estremi;

Ritenuto che, pubblicate le suaccennate deliberazioni nei modi di legge, non vennero, contro le medesime, prodotte opposizioni;

Ritenuto che la strada Portella Sitica-Piazza Armerina costituirà, dopo completata, una più diretta comunicazione fra Caltanissetta, capoluogo della Provincia, e Piazza Armerina ed ha perciò carattere di provincialità a' termini dell'articolo 13, comma *b*, della legge sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta fra le provinciali di Caltanissetta la strada da Portella Sitica a Piazza Armerina.

È approvato l'andamento generale del tronco di strada ancora da costruirsi e compreso fra Portella Sitica ed il Bevaio Usignuolo, secondo il tracciato distinto con la linea rossa tratteggiata nella quì unita planimetria vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Nostro decreto del 28 marzo 1901 è modificato per la parte riflettente la strada Campofranco-Sutera, restando la denominazione della medesima rettificata in Campofranco-Stazione Sutera.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecu-

zione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. BALENZANO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 6 settembre 1902:

Blasi-Savini Paolo, capitano 36 fanteria, collocato in riforma dal 1° ottobre 1902 ed inscritto nella riserva.

Con RR. decreti del 25 settembre 1902:

Galeffi Vittorio, capitano 39 fanteria — Fiasconaro Gregorio, id. applicato di stato maggiore comando II Corpo armata — D'Agostino Luigi, id. 17 fanteria, collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, dal 16 ottobre 1902.

Con RR. decreti del 3 ottobre 1902:

Bianchini Gerardo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in aspettativa speciale.

Brusoni Giacomo, tenente 68 fanteria — Monge Damaso, id. 71 id., collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Con RR. decreti del 5 ottobre 1902:

Venturoli Ugo, capitano personale stabilimenti militari di pena, collocato in aspettativa speciale.

Cinotti Carlo, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio.

Gargiulo Guglielmo, tenente in aspettativa — Tonolo Cesare, id. id. — Pacchioni Attilio, id. id. — Benvenuto Giuseppe, id. id. per sospensione dall'impiego, richiamati in servizio.

Arma di cavalleria.

Con RR. decreti del 5 ottobre 1902:

Paveri Fontana marchese di Fontana Pradosa Lionello, capitano reggimento Piemonte Reale cavalleria — Spada Roberto, tenente id. lancieri di Milano, collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con R. decreto del 22 settembre 1902:

Zapponi Ascanio, capitano 3 genio (T), collocato in posizione di servizio ausiliario, a sua domanda, dal 1° ottobre 1902.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 25 settembre 1902:

Costa cav. Giovanni, maggiore fortezza Messina, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1902 ed inscritto nella riserva.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 5 ottobre 1902:

Pes cav. Michele, maggiore contabile panificio Bari, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di un anno.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con RR. decreti del 10 ottobre 1902:

Tosi Argeo, già sergente allievo ufficiale 1° bersaglieri, nominato sottotenente di complemento bersaglieri con R. decreto 18 agosto 1902, revocata la nomina anzidetta.

Poggi-Pollini Domenico, sottotenente 5 genio, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragione d'età, ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma del genio.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 5 ottobre 1902:

Gennari Giuseppe, furiere maggiore in congedo, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, fanteria.

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

Si notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna (compresa la brigata da montagna nel Veneto) gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1° novembre 1902* al *31 dicembre 1902*.

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (compresa la brigata ferrovieri) e nei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza (compresa la brigata da costa della Sardegna) e nel treno dell'artiglieria da campagna ed a cavallo, nonchè nel treno del genio, gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1° novembre 1902* al *31 marzo 1903*.

Nell'arma dei carabinieri Reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni al contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario dovranno presentarsi *direttamente*, entro il termine prescritto, al comando del Corpo in cui desiderano assumere servizio, muniti dei documenti all'uopo richiesti, e, se comproveranno di possedere i prescritti requisiti, potranno essere ammessi all'arruolamento stesso nel Corpo prescelto *sempre quando vi siano posti disponibili*.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni Corpo. Però in questi casi il Ministero della Guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota d volontari ordinari.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri Reali potranno presentarsi, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono per compiere le pratiche occorrenti.

Si avvertono gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario che la ferma degli allievi sergenti è ridotta *a tre anni* come quella che assumono appunto i volontari ordinari e che gli allievi sergenti dopo *solo 12 mesi* possono ottenere il grado di sergente.

Ai corsi allievi sergenti che avranno principio il 1° gennaio p. v. possono essere ammessi anche i giovani che abbiano compiuto il *17° anno di età*.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 avrà luogo probabilmente nel mese di marzo dell'anno prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelle prenotate per l'assegnazione alle armi a cavallo ed all'artiglieria da montagna, il Ministero, analogamente a quanto venne disposto con la circolare n. 155 del 1901, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal § 532 del Regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

Resta bene inteso, a conferma della massima prima d'ora stabi-

lità, che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio i militari, i quali già l'ottennero, quand'anche facciano passaggio ad altra facoltà di studî universitari, a condizione che non abbiano compiuto il 26° anno di età.

Roma, addì 17 ottobre 1902.

Il Ministro
OTTOLENGHI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con R. decreto del 3 ottobre 1902 la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Bagnacavallo (Ravenna) è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 200, disposto in favore di essa dal signor Giacomo Molignoni, con testamento pubblico in data 10 ottobre 1900.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 21 corrente, in Sant'Egidio alla Vibrata, provincia di Teramo, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 28 ottobre 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 ottobre, in lire 100,03.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

28 ottobre 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,76 7/8	100,76 7/8
	4 1/2 % *netto*	111,11 1/8	109,98 5/8
	4 % *netto*	102,47 1/2	100,47 1/2
	3 1/2 % *netto*	97,47 3/8	95,72 3/8
	3 % *lordo*	68,26 5/8	67,06 5/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi pubblicano delle informazioni alquanto inquietanti dall'Africa del Sud.

Secondo il *Daily Telegraph*, la rivelazione di ciò che è accaduto durante la guerra ha prodotto una grave impressione sui prigionieri di guerra liberati, essendochè molti di essi non ritrovarono le proprie famiglie, che sono perite nei campi di concentramento. Dovunque si veggono i colori del Transwaal e dello Stato Libero d'Orange; si canta l'inno nazionale del Transwaal nelle città olandesi della Colonia del Capo, e, fatto più grave ancora, le truppe coloniali licenziate e gli *Uitlanders* non dissimulano il loro malcontento.

Uguale malcontento si manifesta pure tra i proprietari delle miniere. Il corrispondente del *Times* a Johannesburg dice che la dichiarazione del ministro del tesoro alla Camera dei comuni — non avere esso, cioè, l'intenzione di presentare nel corso di questa sessione la legge sul prestito del Transwaal — ha prodotto una vera costernazione in quella città. Questo ritardo è senza dubbio, aggiunge il corrispondente, una grave disgrazia per il paese.

La *Pall Mall Gazette* pubblica il resoconto di un'intervista con l'arcivescovo di Capetown, che si trova presentemente a Londra. Le parole dell'arcivescovo non sono più rassicuranti dei dispacci che giungono dall'Africa del Sud.

« Io non sono, disse egli, un uomo politico, ma, avendo vissuto quasi trent'anni nel Sud, devo dire che ci troviamo in una situazione assai difficile al Capo. Prima che le cose prendano il loro corso normale nelle Colonie del Capo, accadranno disordini molto maggiori di quelli che si ebbero durante i Governi delle due Repubbliche ».

L'arcivescovo conchiuse dicendo che la situazione è gravissima.

* * *

In siffatta condizione di cose, si annunzia ufficialmente da Londra che il ministro delle Colonie, signor Chamberlain, partirà prossimamente per l'Africa del Sud. L'annunzio ne è dato dalla seguente nota, comunicata ai giornali:

« Con l'approvazione del Re, il ministro delle Colonie si recherà fra poco nell'Africa australe, per esaminare i problemi sollevati dalla fine della guerra e regolare gli affari della nuova Colonia. Chamberlain spera di avere occasione di conferire coi rappresentanti dei varî interessi in causa, e di poter prendere in considerazione le loro opinioni per ciò che riguarda la politica da adottarsi nella nuova Colonia. Il ministro ha l'intenzione di lasciare l'Inghilterra verso la fine di novembre e di ritornare al principio di marzo. Egli visiterà la Colonia del Capo, il Natal, l'Orange ed il Transwaal ».

Il *Times* aggiunge che lord Milner, commissario generale dell'Africa del Sud, approva interamente il passo di Chamberlain, e che anzi ritiene che il viaggio darà risultati eccellenti.

Durante l'assenza di Chamberlain, l'*interim* del Ministero delle Colonie sarà tenuto dal segretario generale del Ministero stesso. Alla Camera il ministro sarà rappresentato dal proprio figlio, Agostino Chamberlain, ministro delle poste e dei telegrafi.

Sembra che l'iniziativa della visita di Chamberlain nell'Africa australe sia dovuta ai consigli dei primi ministri delle Colonie, i quali, in occasione dell'incoronazione di Re Edoardo, vennero a Londra ed ebbero con Chamberlain varie conferenze. Sarebbe stato anzi il primo ministro del Canadà a consigliare a Chamberlain di recarsi a visitare l'Africa del Sud; i generali boeri avrebbero inoltre approvata interamente la decisione del ministro.

I giornali conservatori lodano l'andata di Chamberlain, riconoscendo che essa è destinata a calmare l'inquietudine che si è prodotta recentemente laggiù.

*
* *

A Sofia fu aperta ieri solennemente la sessione ordinaria dell'Assemblea nazionale con un discorso del Trono, che fu letto dal presidente del Consiglio, signor Danew.

Il discorso dice che il Principato di Bulgaria prosegue a trovarsi nelle più amichevoli relazioni con tutti gli Stati.

La visita che il Granduca Nicola Nicolajevich ed i generali russi fecero in Bulgaria, in occasione dell'anniversario della difesa di Scipka, e così pure l'entusiastica accoglienza loro fatta dal popolo bulgaro, sono prove irrefutabili dell'alta benevolenza dello Czar verso la Bulgaria, verso il suo Principe e la sua Dinastia, e degli indistruttibili legami fra il liberatore ed i liberati.

Il discorso esprime la speranza che gli sforzi del Governo per mantenere un'attitudine corretta nei rapporti internazionali saranno apprezzati al loro giusto valore, e sostenuti dalla stipulazione di trattati internazionali, che garantiscano lo sviluppo pacifico della Penisola Balcanica.

*
* *

L'*Agenzia Havas* ha da Vienna che l'inviato speciale del Siam, che ha collaborato a Parigi alla stipulazione della recente Convenzione franco-siamese, è giunto in quella città e, dopo esservisi trattenuto alcuni giorni, è partito per l'Italia.

Intervistato da un redattore dell'*Allgemeine Correspondenz*, l'inviato ha dichiarato che la Convenzione risponde in misura eguale agli interessi della Francia e del Siam. Con questa Convenzione, aggiunse egli, la stabilità della situazione è assicurata, e questa stabilità ha una grande importanza per il Siam, il quale ha tutte le ragioni di esserne soddisfatto.

*
* *

Telegrammi da Costantinopoli al *Temps*, di Parigi, confermano che i moti rivoluzionari in Macedonia essendo quasi assolutamente spenti ed avendo il Governo bulgaro promesso di impedire il passaggio delle bande in Macedonia e di sciogliere, all'occorrenza, i Comitati macedoni, la Turchia ha deciso di congedare i *redif*, chiamati recentemente sotto le armi; ma essa lascerà 60 mila uomini lungo la frontiera bulgaro-macedone.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, seguito dai suoi aiutanti di campo, si recò ieri a Pisa ove visitò la biblioteca dell'Università, accompagnato dal prefetto, comm. Gasperini, dal sindaco, Gambini, dal rettore dell'Università e dal bibliotecario.

Nell'aula magna S. M. il Re si soffermò specialmente ad osservare il cofano, che contiene la bandiera del battaglione universitario che combattè a Curtatone ed a Montanara.

Il Re fu entusiasticamente acclamato dagli studenti e dalla folla.

Quindi visitò minutamente il Museo zoologico.

Poscia S. M. il Re, accompagnato sempre dal Prefetto e dal Sindaco, si recò a visitare la fabbrica di tessuti Pontecorvo, nella quale lavorano 1400 operai, e dove fu ricevuto dai proprietari.

Gli operai fecero al Re un'entusiastica ed affettuosa dimostrazione. Una Commissione di operai presentò a S. M. un mazzo di fiori, che riuscì graditissimo.

Quindi il Re, nel ritornare a San Rossore, trovò lungo il percorso le vie della città imbandierate e la popolazione che gli faceva ala ed entusiasticamente lo acclamava.

S. M. il Re è giunto, stamane, a Livorno in carrozza, per la Barriera Vittorio Emanuele, dove fu ricevuto dal Prefetto, dal Sindaco e da tutte le Autorità civili e militari.

L'Augusto Sovrano invitò a salire nella sua vettura il Sindaco ed il Prefetto, coi quali è entrato quindi in città, percorrendo le vie imbandierate, e si è recato, fra le acclamazioni della popolazione, all'Ospedale, per visitare il bambino ferito nello scoppio della bomba.

All'uscita dall'Ospedale, la folla, che si era riunita numerosissima, fece al Re un'entusiastica dimostrazione.

S. M., sempre vivamente acclamato, lungo il percorso, dalla cittadinanza, si recò poscia al Cantiere Orlando, ove fu ricevuto dai signori Giuseppe e Rosolino Orlando, i quali l'accompagnarono a visitare le officine dell'ampio stabilimento. Il Re ebbe pei signori Orlando cortesi parole di congratulazione.

S. M. visitò quindi il Ricovero di mendicità, ricevuto dalla Commissione amministrativa.

Quivi il Vescovo, monsignor Giani, ossequiò il Re e lo accompagnò nella visita dei locali del Ricovero.

S. M. si recò, dopo, al Cisternone, percorrendo la passeggiata lungo il mare fino all'Ardenza, e poi pel viale di circonvallazione tornò alla Barriera Vittorio Emanuele, dove, incontrate le truppe della guarnigione, le fece sfilare.

Indi S. M., salutate le Autorità che lo avevano accompagnato, manifestò al Prefetto ed al Sindaco la sua alta soddisfazione per la cordialissima ed affettuosa accoglienza ricevuta dalla popolazione livornese, e ripartì verso mezzodì per San Rossore.

Il giuramento del Sindaco. — Ieri don Prospero Colonna, Sindaco di Roma, prestava giuramento nelle mani del Prefetto, comm. Colmayer.

Fungevano da testimoni i consiglieri di prefettura Monaldi ed Errante.

Per i danneggiati di Sicilia. — Domani, nel pomeriggio, avrà luogo per le vie di Roma la passeggiata di beneficenza a prò dei danneggiati dai nubifragî della Sicilia.

Il Comitato ha pubblicato il seguente manifesto:

Concittadini!

La bella isola sventurata aspetta aiuto dal cuore di Roma.

Sono donne orbate dello sposo, sono bimbi privati del padre, sono famiglie sbalestrate fuori del tetto domestico, senza lavoro, senza vesti, senza pane: è gente cui non sorride altra speranza che il nostro soccorso.

Come le città d'Italia hanno intrapreso l'opera generosa e nobilmente hanno dimostrato di che pietà fraterna, di che indissolubile vincolo siano strette fra loro le genti italiane, così oggi offra il popolo di Roma il suo soccorso di danaro e di cose ai fratelli siciliani.

Il Comitato centrale, iniziatore il *Nucleo Zanardelli*, indìce per giovedì 30 ottobre una passeggiata di beneficenza.

Roma risponda all'attesa, come vuole il suo decoro, la sua tradizione, il suo nome.

Roma, 28 ottobre 1902.

Per il Comitato:

Il Presidente onorario *Prospero Colonna*. — Il Presidente effettivo *Pilade Mazza*.

XII Congresso di medicina interna. — Alla fine della seduta antimeridiana di ieri il prof. Patella consegnò a S. E. l'on. Ministro Baccelli un'artistica pergamena con dedica latina, come omaggio delle scuole cliniche patologiche mediche di tutta Italia all'on. Baccelli per l'opera sua scientifica nel campo della clinica e della terapia.

L'on. Baccelli ringraziò, tra caldi applausi, della pergamena offertagli, dicendo che, più che a sè stesso personalmente, riteneva rivolto l'omaggio agli studî delle nostre cliniche, che sempre più contribuiscono ai progressi fisici internazionali, i quali con la conquistata unità politica ci elevano al cospetto delle altre nazioni.

Nella seduta pomeridiana proseguì la discussione sulla terapia endovenosa.

Presero parte alla discussione i professori Devoto, Ascoli, Pane, Rossoni, Riva, Maragliano e Bernabei.

Risposero esaurientemente i relatori Mariani e Patella.

L'on. Baccelli riassunse la discussione, lieto che le osservazioni e le esperienze ben condotte abbiano dato nuove conferme alla terapia endovenosa. Si augurò che i giovani superino i maestri, perchè così solamente la scienza progredirà.

L'on. Baccelli concluse inneggiando alla concordia di tutti gli scienziati per la gloria e la fortuna d'Italia.

Stamane il Congresso ha discusso sulle seguenti relazioni:

La febbre isterica (prof. G. B. Ughetti).

La patologia delle nefriti (prof. Giulio Ascoli).

Onoranze a Luigi Luzzatti. — L'*Agenzia Stefani* ha da Reims, 28:

Il XII Congresso delle Banche popolari di Francia, qui adunatosi, ha nominato il deputato italiano Luigi Luzzatti a presidente onorario.

Il presidente effettivo del Congresso, Eugenio Rostand, gli diede tosto partecipazione di tale nomina col seguente telegramma:

« Signor Luigi Luzzatti, deputato — Roma.

« Sono felice di annunciarvi che il XII Congresso di credito popolare vi acclamava a presidente d'onore. I nostri cooperatori si ricordano del prezioso concorso e della simpatia da Voi accordati costantemente alla nostra opera ».

« Rostand, presidente ».

Onoranze al prof. Golgi. — All'Università di Pavia fu ieri festeggiato il giubileo cattedratico del prof. senatore Golgi, con grande concorso di notabilità scientifiche, estere e nazionali, delle Autorità cittadine, di medici e di studenti.

Il prof. Golgi fu applauditissimo.

La festa riuscì commovente.

Corona d'oro agli agricoltori. — È aperto il concorso a tutto il 30 novembre 1902 alla *Corona d'oro*, che la Società degli agricoltori italiani ha istituito per premiare le persone o le Società le quali, nell'anno del concorso, avranno contribuito in modo insigne o generalmente riconosciuto al progresso dell'agricoltura.

I candidati dovranno essere presentati da almeno dieci soci.

Pel Regolamento ed altro, rivolgersi alla Società degli agricoltori italiani in Roma, via Poli n. 53.

Nuovi orarî ferroviari. — Leggiamo nella *Tribuna*:

Il diretto Roma-Parigi — I treni di lusso.

Ecco qualche notizia degli orarî fra l'Italia e l'estero.

Il nuovo treno Roma-Parigi, col quale, come già annunziammo, si guadagneranno otto ore in confronto delle comunicazioni attuali, partirà dalla stazione di Roma alle ore 20,40; sarà a Pisa alle 2,29 per ripartire alle 2,40; a Spezia 3,58-4,5; a Genova 6,24-6,38; a Torino 10,3-10,33; a Modane 14,3 (ora italiana); giungendo a Parigi alle 11,50 (ora francese). Questo treno sarà fornito di vetture-letti e, durante il giorno, di vettura-restaurant.

Avrà coincidenza da Venezia col treno in partenza alle 23,20; da Milano col diretto delle 7; da Napoli, da Lecce, da Foggia e da Potenza coi diretti in partenza rispettivamente alle 14,55, alle 6, alle 11,45, alle 9,19; da Taranto col treno delle 3.

Le coincidenze da Venezia e Milano avverranno a Torino; quelle del diretto Napoli-Roma-Parigi con gli altri treni meridionali, a Caserta.

Possiamo assicurare che sono del tutto appianate le difficoltà concernenti l'attivazione dei treni di lusso Roma-Parigi (tre volte la settimana); Berlino-Milano-Cannes (quotidiano fino a Milano, tre volte la settimana fino a Cannes); Berlino-Firenze-Roma-Napoli e Napoli-Palermo (bisettimanale fino a Napoli, settimanale fino a Palermo).

Questi treni di lusso avranno l'orario seguente:

Roma-Parigi: partenza da Roma alle 14,20; Pisa arrivo 20,23, partenza 20,45; Genova 0,18-0,28; Torino 4,14-4,27; Modane 7,55 (ora italiana); arrivo a Parigi 18,31 (ora francese).

Berlino-Milano-Cannes: partenza da Berlino ore 22,15; Verona 18,5-18,15; Milano 20,55-21,28; Genova 1,15-2,16; Ventimiglia 7,30 (ora italiana); Cannes 9,15 (ora francese). Ed in senso inverso: partenza da Cannes 20,28; Ventimiglia 22,37-0,10; Genova 4,48-5,10; Milano 8,58-9,25; Verona 11,45-11,55; Berlino 8,10.

Berlino-Roma-Napoli: partenza da Berlino ore 11; Verona 5,49-5,55; Bologna 8,10-8,20; Firenze 12-12,10; Roma 17,37-17,47; Napoli 22,35. E in senso inverso: partenza da Napoli 8,15; Roma 13-13,10; Firenze 18,47-18,57; Bologna 10,15-10,25; Verona 0,41-0,49; Berlino 21.

Per la riattivazione degli altri treni di lusso, esercitati dalla Società Adriatica, non vi furono mai, come dicemmo, difficoltà ed essi saranno riattivati quali erano lo scorso anno e, salvo lievissimi ritocchi, con gli stessi orari.

Sappiamo infine che il Ministro dei Lavori Pubblici, on. Balenzano, si occupa col più vivo interessamento di ottenere che la partenza del nuovo diretto Roma-Parigi possa aver luogo ad ora più tarda di quella che provvisoriamente è stata fissata (ore 20,40).

Per l'esposizione di Conegliano. — Ieri, a Conegliano, si adunò la Commissione aggiudicatrice di questa Esposizione di macchine enologiche ed apparecchi ad alcool denaturato, di vini ed acquavite.

Il Sindaco portò il saluto della città; il comm. Pasqui espresse i ringraziamenti dell'on. Ministro dell'Agricoltura; il prof. Giunti, presidente del Comitato ordinatore, diede opportuni schiarimenti.

La Commissione amministrativa elesse a suo presidente l'ing. Tito Pasqui ed a segretario generale il prof. Michele Carlucci.

Costituitasi la Giurìa, questa si divise in due sezioni, una per le macchine e l'altra pei vini. Infine furono stabilite norme per complete ed accurate prove del ricco macchinario esposto da produttori stranieri ed italiani e della copiosa raccolta di vini ed acquavite nazionali.

Alluvioni in Sicilia ed in Sardegna. — Si telegrafa da Messina, 28:

« A San Filippo Inferiore l'acqua, allagando una casa rurale sorprese due contadini i quali annegarono ».

E da Cagliari, 28:

« In seguito a forte alluvione, le ferrovie Reali sono interrotte in molti punti.

« I danni sono rilevanti ».

I naufraghi del piroscafo « Elena ». — Il vapore norvegese *Principessa Reale Vittoria*, proveniente da Genova, giunse ieri a Barcellona per sbarcare due naufraghi del vapore *Elena*. I naufraghi dicono che un violento colpo di mare si scatenò sul ponte della nave, la quale disparve nelle onde in pochi istanti. L'equipaggio rimase per trentotto ore aggrappato a pezzi di legno galleggianti; ma la maggior parte dei marinai, sfiniti, morirono. Il capitano della *Principessa Reale Vittoria* consegnò i naufraghi alle cure del Console d'Italia.

Marina militare. — La R. nave *Messaggero* è partita da Spezia per Livorno, donde proseguirà per Portoferraio. In quel porto attenderà le navi scuola allievi *Vespucci* e *Curtatone* provenienti da Tolone. Queste navi saranno passate in rivista dall'ammiraglio Bettòlo, che si trova a bordo del *Messaggero*.

ESTERO.

Il telefono automatico a Parigi. — Presso alcuni uffici postali di Parigi hanno incominciato a funzionare da alcuni giorni i telefoni automatici. La comunicazione si ottiene introducendo nell'apposita apertura una moneta di 15 centesimi. La lancetta di un quadrante indica il tempo che passa durante la comunicazione, e così gl'interessati possono regolarsi sul tempo che loro rimane disponibile.

Questi telefoni automatici sono per ora in via di esperimento, salvo ad introdurli stabilmente al servizio del pubblico quando il loro funzionamento abbia dato ogni garanzia di regolarità

Comunicazioni fra treni in marcia.— L'*Electricien* riferisce che un ingegnere della Compagnia dei telefoni di Chicago, il signor J. O' Connell, ha inventato un sistema per la trasmissione dei dispacci fra i treni in marcia e fra questi e le stazioni della linea. Egli ottenne tale risultato disponendo un circuito induttore sopra una vettura, che, quando è in moto, provoca in un circuito secondario fisso, stabilito sulla via, una serie di correnti indotte, atte a costituire dei segnali. A mezzo poi di apparecchi intercalati possono anche essere stabilite delle comunicazioni telefoniche, sia fra i treni in viaggio che fra questi e le stazioni.

Il succitato giornale giudica che questa straordinaria invenzione potrà essere praticamente applicata con ottimi risultati.

Per la produzione igienica del latte. — Nel prossimo maggio avrà luogo ad Amburgo un'Esposizione internazionale concernente la produzione igienica del latte.

L'Esposizione sarà divisa in sezioni, così distribuite:

a) Produzione del latte; *b*) Controllo igienico del latte; *c*) Apparati per la distribuzione dei latticini; *d*) Impianti di piccole e grandi industrie del latte; *e*) Norme legislative sul latte; *f*) Trattazione scientifica sulle questioni relative all'igiene del latte; *g*) Preparati del latte; *h*) Apparati per l'uso domestico del latte.

L'Esposizione si propone di raccogliere gli elementi necessari alla risoluzione dei molti problemi, che si connettono alla produzione ed al consumo di questo essenziale alimento, secondo le regole dell'igiene.

Non dubitiamo della partecipazione all'Esposizione dei nostri produttori, che anche in questo ramo dell'industria nazionale terranno certamente un posto onorevole.

Archeologia egizia. — La Società orientale germanica, la quale tanto ha contribuito ad arricchire il Museo di Berlino, nei lavori di scavo di Abu-Sir, ha ultimamente fatta una scoperta cui si annette non poca importanza. Si tratta della mummia di Jen Em Jerhvet, il gran sacerdote del Tempio, che morì 2 mila anni a. C., perfettamente conservata. Il corpo fu trovato in una tomba familiare che conteneva anche i resti di altri sacerdoti con le loro mogli.

Solamente tre di queste tombe furono rinvenute in buono stato di conservazione negli scavi che si eseguiscono da oltre un secolo.

Il sacerdote Jen fu posto nella sua bara involto con un lenzuolo nero come quello che fu trovato quattro anni fa. Secondo il costume del tempo egli aveva corte basette ed un lungo ciuffo sul mento, i suoi occhi erano allungati per una striscia di nero fumo ed il viso coperto di belletto. La parrucca, grande e disunita nel mezzo, aveva una tinta azzurrina e verde, ed un originalissimo colore di lapislazzoli era sparso sui capelli.

Vicino al corpo vi erano due bastoni ed una piccola statua di legno.

Il commercio dello «champagne» in Francia. — Dai dati statistici raccolti dalla Camera di commercio di Reims si rileva che nell'ultima campagna vinicola furono 32,015,982 bottiglie di «champagne» delle quali 20,311,228 vendute all'estero, ed 11,704,754 in Francia.

Nella campagna precedente il movimento totale era stato di 34,727,253 bottiglie, delle quali 20,628,251 spedite all'estero, e circa 14,100,000 in Francia.

Concorso artistico internazionale. — Nella riunione tenuta il 16 agosto 1902 dal Comitato per una statua commemorativa della Regina Vittoria d'Inghilterra in Ahmedabar (India britannica) fu deciso che fosse aperto un concorso fra scultori europei ed indiani per i preventivi ed i disegni della statua medesima con piedistallo e baldacchino.

Il progetto dovrà essere in armonia con lo stile architettonico predominante in Ahmedabar, e la statua dovrà essere collocata in un giardino dell'India.

I preventivi dovranno contenere distintamente il prezzo della statua e quello del baldacchino e del piedistallo, perchè, se fosse necessario, il baldacchino ed il piedistallo potrebbero essere eseguiti da un artista del luogo sul disegno approvato, mentre la statua può essere allogata separatamente,

Il costo complessivo non dovrà essere superiore a 33,000 lire italiane.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 25. — Il banchiere Boulaine è stato arrestato iersera a Bois Colombe ed è stato tradotto a Parigi.

BUDAPEST, 28. — L'*Agenzia Telegrafica Ungherese* si dice autorizzata a dichiarare falsa la notizia pubblicata da un giornale ungherese che l'Arciduca Francesco Ferdinando avrebbe intenzione di rinunciare ai suoi diritti di successione al trono in favore dell'Arciduca Carlo Francesco Giuseppe.

PARIGI, 28. — Nel Consiglio dei ministri, che è stato tenuto oggi all'Eliseo, il presidente del Consiglio, Combes, ha comunicato dispacci relativi allo sciopero generale dei minatori, il quale continua con una calma soddisfacente.

Si attende la risposta delle Compagnie alla proposta di un arbitrato del Governo.

Indi il Consiglio dei ministri, dopo aver presa visione della dichiarazione fatta dal cardinale Perraud, circa le parole da lui pronunciate ad Orléans, ha deliberato di sopprimergli l'assegno.

PARIGI, 28. — *Senato.* — S'inizia la discussione dell'interpellanza di Chamaillard e di Gourju sull'applicazione della legge sulle associazioni.

Gli interpellanti affermano che le misure prese dal Governo furono illegali, e criticano la brutalità della condotta del Governo.

Il presidente del Consiglio, Combes, applauditissimo, dimostra che tutti i provvedimenti presi furono strettamente conformi alla legge.

Il Governo fu moderato fino agli estremi.

Il seguito della discussione viene rinviato a giovedì.

BERLINO, 28. — *Reichstag*. — Si discutono i dazî sul bestiame e sulle carni.

Il segretario di Stato per l'interno, conte Posadowski, chiede alla maggioranza di non mantenere le sue esigenze che sono irrealizzabili.

Dice che il Governo concesse più di quanto poteva.

Se le tariffe doganali non saranno approvate, nessun ministro si esporrà, per molto tempo, ad arrischiare un nuovo progetto di tariffe fra scogli così perigliosi come vi sono.

Conclude dicendo che un avvertimento si trova scritto sulla muraglia e non occorre essere un Daniele per leggerlo ed interpretarlo.

VIENNA, 28. — Oggi hanno avuto luogo le elezioni per 21 deputati della Dieta della Bassa Austria.

Furono eletti 20 cristiani-sociali e vi è un ballottaggio.

VIENNA, 29. — Hanno avuto luogo le elezioni alla Dieta della Bassa Austria per le circoscrizioni rurali.

PARIGI, 29. — Il *Figaro* annunzia che Waldeck-Rousseau e la sua signora sono partiti per Torino, Firenze e Venezia.

LISBONA, 29. — Il vapore italiano *Primavera*, in seguito ad incendio scoppiato a bordo, si è arenato all'isola Berlenga, presso il Capo Carvoeiro.

PANAMA, 29. — Il generale Uribe si è arreso al generale del Governo Mariaieses, a Rio Frio, con 10 cannoni, 2500 fucili e 300,000 cartuccie.

MADRID, 29. — Il presidente del Consiglio, Sagasta, migliora, ma non lascia ancora la sua camera.

LISBONA, 29. — Il vapore italiano *Primavera*, arenatosi presso l'isola Berlenga, si è sommerso.

S'ignora se vi siano vittime.

BRUXELLES, 29. — L'*Étoile Belge* dice che lo stato di salute della Duchessa di Vendôme, che nei giorni scorsi era rassicurante, si è aggravato rapidamente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 ottobre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 751,7.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 75.

Vento a mezzodì . . . . N moderato.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . { massimo 16°,1. / minimo 11°,6.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 28 ottobre 1902.

In Europa: pressione massima di 771 sulla Russia meridionale, minima di 754 in Sicilia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mill.; temperatura poco variata; pioggie sparse, tranne che al NW, abbondanti sul versante Adriatico e Sicilia; alto Adriatico agitato.

Stamane: cielo quasi ovunque nuvoloso; pioggie sparse; venti forti del 1° quadrante al NE, moderati o deboli meridionali all'estremo Sud e Sicilia, settentrionali altrove; mare agitato specialmente l'Adriatico.

Barometro: minimo a 754 in Sicilia, massimo a 761 lungo la catena Alpina.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali sulle coste Joniche, e sul basso Adriatico, settentrionali altrove; cielo vario al NW, nuvoloso altrove con pioggie, specialmente sul versante Adriatico; mare agitato specialmente l'Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 28 ottobre 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	19 2	10 5
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	14 2	10 2
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	19 1	10 3
Cuneo	coperto	—	10 0	7 7
Torino	nebbioso	—	11 5	5 6
Alessandria	3/4 coperto	—	11 6	8 7
Novara	sereno	—	13 2	5 0
Domodossola	sereno	—	12 7	— 1 0
Pavia	3/4 coperto	—	11 0	8 0
Milano	3/4 coperto	—	11 8	5 8
Sondrio	1/2 coperto	—	13 2	6 4
Bergamo	coperto	—	11 0	6 6
Brescia	coperto	—	12 5	6 5
Cremona	3/4 coperto	—	11 7	8 7
Mantova	3/4 coperto	—	14 0	9 0
Verona	3/4 coperto	—	13 2	8 4
Belluno	3/4 coperto	—	12 5	5 6
Udine	coperto	—	13 6	8 2
Treviso	coperto	—	14 2	9 1
Venezia	coperto	mosso	13 4	9 8
Padova	coperto	—	13 7	9 9
Rovigo	coperto	—	19 5	8 0
Piacenza	3/4 coperto	—	11 2	8 8
Parma	coperto	—	12 1	8 6
Reggio Emilia	coperto	—	12 5	6 0
Modena	piovoso	—	13 8	8 1
Ferrara	coperto	—	13 8	7 2
Bologna	piovoso	—	12 8	8 1
Ravenna	coperto	—	12 9	8 0
Forlì	coperto	—	12 6	7 4
Pesaro	piovoso	mosso	13 0	10 7
Ancona	piovoso	legg. mosso	15 2	11 3
Urbino	piovoso	—	8 4	7 3
Macerata	nebbioso	—	11 3	9 5
Ascoli Piceno	coperto	—	14 0	11 2
Perugia	coperto	—	12 8	8 0
Camerino	coperto	—	9 3	7 1
Lucca	coperto	—	18 4	8 8
Pisa	coperto	—	20 0	10 4
Livorno	piovoso	legg. mosso	18 0	10 0
Firenze	coperto	—	16 1	12 0
Arezzo	coperto	—	16 3	10 3
Siena	coperto	—	16 0	9 3
Grosseto	coperto	—	20 2	11 0
Roma	3/4 coperto	—	17 5	11 6
Teramo	coperto	—	12 8	10 0
Chieti	1/2 coperto	—	14 0	10 0
Aquila	coperto	—	18 8	9 2
Agnone	coperto	—	10 8	8 0
Foggia	3/4 coperto	—	18 3	12 2
Bari	coperto	calmo	17 0	13 8
Lecce	piovoso	—	18 8	13 6
Caserta	1/2 coperto	—	19 0	12 8
Napoli	3/4 coperto	mosso	19 2	12 8
Benevento	nebbioso	—	18 7	9 0
Avellino	coperto	—	15 9	8 4
Caggiano	coperto	—	15 2	9 4
Potenza	coperto	—	13 0	8 1
Cosenza	sereno	—	17 5	10 0
Tiriolo	piovoso	—	13 6	4 3
Reggio Calabria	coperto	calmo	20 5	16 2
Trapani	1/2 coperto	mosso	18 7	14 4
Palermo	piovoso	calmo	18 9	13 4
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	20 0	16 0
Caltanissetta	nebbioso	—	21 8	10 0
Messina	coperto	mosso	19 8	16 2
Catania	coperto	agitato	19 5	14 3
Siracusa	coperto	agitato	20 5	13 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	19 5	8 5
Sassari	3/4 coperto	—	19 7	12 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*